

Ufficio esecuzione penale esterna PISA-LUCCA

**L'orario di apertura al
pubblico è:**

**dal lunedì al venerdì'
dalle ore 9.00 alle ore 13.30
il martedì e il mercoledì
dalle 15.00 alle 17.00**

**chiuso nei giorni festivi e il 17
giugno (S. Patrono)**

**INDIRIZZO Via D'Achiardi
n.40 56127 PISA**

**TEL 050/579695 050/970920
FAX 050/544297**

**uepe.pisa@giustizia.it
uepe.pisa@giustiziacert.it**



*Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

**UFFICIO ESECUZIONE PENALE
ESTERNA DI PISA-LUCCA**

MESSA ALLA PROVA

Legge 28 aprile 2014, n.67

Che cos'è

La **messa alla prova** è un istituto introdotto, per gli imputati adulti, con la legge del 28 aprile 2014, n.67. A seguito dell'istanza presentata dall'imputato al giudice competente sul procedimento penale in atto, viene redatto, su richiesta dello stesso imputato, un programma di trattamento da parte dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Se il programma viene ritenuto adeguato dal giudice, il procedimento viene sospeso e si dà avvio alla messa alla prova con un'ordinanza in cui vengono definite le prescrizioni che dovranno essere rispettate ed i tempi della prova. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

Chi può richiederla

L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art.550 del Codice di Procedura Penale (artt. 336, 337, 343,349, 588, 625, 648 C.P.)

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. Non si applica nei casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105, e 108 del Codice Penale (abitualità o professionalità al reato, tendenza a delinquere.....)

Come vi si accede

La richiesta può essere proposta al giudice, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del C.P.P. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art.458 C.P.P., c.1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

All'istanza deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che dovrà necessariamente prevedere:

- le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

- le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici assunti dall'imputato anche per attenuare le conseguenze del reato (attività di volontariato, risarcimento del danno, condotte riparatorie..)

- le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

L'UEPE consegnerà copia del programma di trattamento all'imputato e lo invierà

al Tribunale insieme ad un'indagine socio-familiare.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il procedimento non può essere sospeso:

- per un periodo superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva,
- per un periodo superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Esecuzione ed esito della messa alla prova

Nell'ordinanza il giudice stabilisce i termini entro i quali le prescrizioni e le attività riparatorie o risarcitorie previste devono essere adempiute.

I termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato.

Decorso il periodo, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tal fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna che ha preso in carico l'imputato.

In caso di esito negativo della prova il giudice dispone che il processo riprenda il suo corso.